

Comune di Riccione

Provincia di Rimini



SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE -IV° VARIANTE 2013-

STESURA ADOTTATA

ELABORATO N°5 STRALCIO NTA DI PTCP

Agosto 2013

ADOZIONE:
Delibera di G.C. n. del

APPROVAZIONE:
Delibera di G.C. n. del

Il Sindaco:

Massimo Pironi

L'Assessore Urbanistica:

Maurizio Pruccoli

Il Segretario Generale:

Lia Piraccini

Il Dirigente:

Gilberto Facondini

COORDINATORE E PROGETTISTA:
COLLABORATORI:

Arch. Mirna Bertuccini
Arch. Annalisa Schiano
Segr. Amm. Loredana Raffaelli

SUPPORTO INFORMATICO:

Geom. Sara Innocenti



PTCP 2007

Adozione: delib. C.P. n. 64 del 31/07/2007

Approvazione: delib. C.P. n. 6 del 23/10/2008

Pubblicazione: BUR n. 186 del 5/12/2008

VARIANTE 2012 :

Adozione: delib. C.P. N. 35 del 31/07/2012

Approvazione: delib. C.P. N. _____

Pubblicazione: _____

**Piano Territoriale di
Coordinamento
Provinciale**

Stefano Vitali
Presidente
Provincia di Rimini

Vincenzo Mirra
Assessore all'Urbanistica,
Pianificazione territoriale,
Mobilità e Trasporti, Tutela e
Difesa del Suolo, Aree
Produttive, Politiche per la Casa

Carmelo Cilia
Segretario Generale

pTcP 2007 - VARIANTE 2012



**NORME DI
ATTUAZIONE**

infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:

- a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e la gestione (recupero e smaltimento) dei rifiuti solidi;
- d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e) percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
- f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- g) impianti di risalita e piste sciistiche.

6.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune, ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. (P) Nell'ambito del sistema collinare - montano e dei crinali come definito al precedente comma 1, per le porzioni di territorio poste ad altezze superiori ai 1200 metri, sempre fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dal PTCP per specifiche zone ed elementi ricadenti nel sistema collinare e dei crinali, vale la prescrizione per cui possono essere realizzati, mediante interventi di nuova costruzione, ove siano previsti da strumenti di pianificazione o di programmazione regionali o subregionali, oltre che le infrastrutture e le attrezzature di cui al precedente comma 5, solamente: rifugi e bivacchi, strutture per l'alpeggio, percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.

Articolo 1.3 Sistema costiero

1. Il PTCP individua nella Tavola B il Sistema costiero (Unità di paesaggio della costa) quale porzione di territorio che (per genesi o per tipo di fruizione) mantiene un rapporto ed è influenzata dal mare e la cui delimitazione si attesta su elementi naturali ove esistenti e in corrispondenza della costruzione urbana consolidata della costa.
2. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al mantenimento e alla ricostruzione delle componenti naturali ancora riconoscibili e all'individuazione degli elementi strutturanti del sistema ambientale locale in continuità con l'assetto ambientale dell'entroterra nonché alla ridefinizione del sistema insediativo costiero per il quale favorire il decongestionamento e il recupero di aree a verde e per servizi.

3. In particolare per il mantenimento del sistema ambientale valgono i seguenti indirizzi:

- a) deve essere assicurata la possibilità di accesso alla fascia balneare e favorito il collegamento visuale tra l'entroterra e il mare, l'interruzione della continuità edilizia con elementi naturali, la fruizione di spazi vegetati per le attività per il tempo libero, nel rispetto della conservazione di eventuali elementi naturali relitti o spontaneamente riformatisi;
- b) nelle operazioni di riordino insediativo devono essere mantenuti i varchi a mare (individuati nella Tavola A e specificati nel Quadro conoscitivo) e ne deve essere favorito l'ampliamento privilegiando gli sbocchi a mare dei corsi d'acqua, i punti di maggiore rilevanza paesistica e visuale, le aree dove si è ricostituito un ambiente pseudo naturale;
- c) le strutture per la balneazione e per la vita di spiaggia devono essere organizzate sulla base di progetti complessivi attraverso la redazione degli strumenti urbanistici di cui all'art. 5.6. Nell'ambito di tali strumenti è necessario prevedere la razionalizzazione delle strutture esistenti promuovendo operazioni di accorpamento e di arretramento rispetto alla linea della battigia;
- d) gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina devono essere rivolti a conferire una maggiore flessibilità alle variazioni indotte dalla dinamica costiera al fine di evitare interventi di protezione della spiaggia ad elevato impatto ambientale comportanti effetti negativi dal punto di vista paesaggistico e della qualità dell'acqua di balneazione e la mitigazione dell'erosione in porzioni dell'arenile non protette;
- e) è ammessa la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazione, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- f) è ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Le opere suddescritte nonché le strade poderali ed interpoderali non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.

4. Per il riordino del sistema insediativo costiero e per il controllo delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie valgono i seguenti indirizzi:

- a) le previsioni relative ad attrezzature ed a impianti di interesse sovracomunale devono essere coerenti con gli obiettivi di qualificazione e decongestionamento della fascia costiera e contemplare nuove realizzazioni ove siano direttamente finalizzate a tali obiettivi;
- b) deve essere perseguito il decongestionamento della fascia costiera favorendo la riqualificazione del tessuto urbano esistente attraverso interventi di recupero e reperimento al suo interno degli standard per servizi, arredo e realizzazione di parchi urbani;
- c) deve essere promosso e favorito il recupero dei complessi edilizi meritevoli di tutela, in special modo delle colonie marine ed i loro spazi liberi di pertinenza, con la definizione di destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il

tempo libero, ed il recupero e conservazione degli edifici e dei contesti urbani delle prime residenze turistiche (ville villini e loro aggregati urbani).

È perseguita la pedonalizzazione del lungomare per permettere la continuità fra la spiaggia e l'edificato retrostante. A tal fine il traffico veicolare dovrà essere trasferito su tracciati alternativi arretrati, anche mediante la realizzazione di tratti di viabilità sotterranea, prevista la realizzazione di aree adeguate di parcheggi a raso che comunque salvaguardino la permeabilità dei terreni, o interrati in punti strategici di accesso alla spiaggia e perseguita la specializzazione dei traffici nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5.6 e 5.7 delle presenti norme. Tali interventi non dovranno comunque impedire il normale deflusso delle acque meteoriche né interferire negativamente con gli equilibri idrici nel sottosuolo.

- 5.(D) Le strutture portuali, commerciali e/o industriali di interesse nazionale, le attrezzature e gli impianti ad esse connesse, possono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni delle leggi e dei piani vigenti in materia. Particolare attenzione andrà posta nella realizzazione di strutture provvisorie e temporanee nelle aree portuali necessarie per la commercializzazione diretta del pescato.
- 6.(D) La valorizzazione del sistema dei porti e degli approdi di interesse regionale e sub regionale, ed il potenziamento e la riorganizzazione dell'offerta della portualità turistica, e delle attrezzature connesse, devono avvenire prioritariamente mediante l'adeguamento dei porti esistenti, evitando le opere suscettibili di provocare ulteriori fenomeni di erosione ed in ogni caso in coerenza con le disposizioni del presente Piano e con la pianificazione e la programmazione di settore;
- 7.(P) Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la sua delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:
 - a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano, idroviaria, nonché aeroporti, porti commerciali ed industriali, strutture portuali ed aeroportuali di tipo diportistico, attrezzature connesse;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e la gestione (recupero e smaltimento) dei rifiuti solidi;
 - d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
8. La subordinazione alle determinazioni di tipo pianificatorio di cui al precedente comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.

Articolo 1.4 Unità di paesaggio

1. Il PTCP individua nella Tavola C le unità di paesaggio e le sub unità di paesaggio di rango provinciale ed in particolare:
 - Unità di paesaggio:
 1. Unità di paesaggio della conurbazione costiera;
 2. Unità di paesaggio della pianura alluvionale e intravalliva;
 3. Unità di paesaggio della collina;
 4. Unità di paesaggio dell'alta collina e della montagna
 - Subunità di paesaggio
 - 1.a Subunità di paesaggio dell'arenile;
 - 1.b Subunità di paesaggio delle foci fluviali;
 - 1.c Subunità di paesaggio dei varchi a mare;
 - 2.a Subunità di paesaggio del corso del fiume Marecchia;
 - 2.b Subunità di paesaggio del corso del fiume Conca;
 - 2.c Subunità di paesaggio del corso del torrente Marano;
 - 2.d Subunità di paesaggio del corso del torrente Uso;
 - 2.e Subunità di paesaggio della pianura alluvionale agricola del Marecchia e dell'Uso;
 - 2.f Subunità di paesaggio della pianura alluvionale intravalliva del Marecchia;
 - 2.g Subunità di paesaggio della pianura alluvionale costiera intermedia e dei colli;
 - 2.h Subunità di paesaggio della pianura alluvionale agricola del Conca;
 - 2.i Subunità di paesaggio della pianura alluvionale intravalliva del Conca;
 - 3.a Subunità di paesaggio della bassa collina del Marecchia e dell'Uso;
 - 3.b Subunità di paesaggio della bassa collina di Ausa, Marano e Melo;
 - 3.c Subunità di paesaggio della bassa collina di Conca, Ventina e Tavollo;
 - 3.d Subunità di paesaggio delle Rupi calcaree di Torriana, Montebello e Verucchio;
 - 3.e Subunità di paesaggio del sistema collinare calcareo-arenaceo della zona sud;
 - 4.a Sub-unità di paesaggio dell'alta collina e della montagna marecchiese;
 - 4.b Sub-unità di paesaggio della montagna del crinale appenninico;
 - 4.c Sub-unità di paesaggio dell'alto corso del fiume Marecchia.

Le unità di paesaggio e le sub-unità di paesaggio sono insiemi territoriali coerenti e identificabili secondo criteri specifici di omogeneità, originalità, tipicità, valore storico-culturale e qualità paesistico e ambientale così come descritto nel Quadro conoscitivo □ Sistema ambientale.

- 2.(D) Le Unità di paesaggio e le Sub-unità di paesaggio costituiscono ambiti privilegiati di concertazione per la gestione di politiche territoriali intercomunali volte alla valorizzazione e alla messa a sistema delle risorse paesistiche (naturalistiche □ ambientali e storico□culturali) locali per il perseguimento della diversificazione e della qualificazione dell'offerta di fruizione del territorio.

In particolare devono essere perseguiti il mantenimento, la tutela e la valorizzazione dei caratteri e degli elementi componenti distintivi dei valori ambientali, paesaggistici, storico testimoniali e percettivi di ciascuna Unità e Sub unità di paesaggio così come evidenziati nel Quadro conoscitivo □ Approfondimento n. 2 □ Sistema ambientale e nel Quaderno del Quadro Conoscitivo Integrazione Alta Valmarecchia .

Le politiche di promozione territoriale attuabili nelle Unità di paesaggio e nelle Sub-unità di paesaggio possono riguardare:

- l'individuazione delle emergenze paesistiche più rilevanti per le quali proporre modalità di gestione integrata per l'ottimizzazione di un'offerta turistica eco - compatibile;
- l'attuazione di azioni di creazione e ricostruzione attiva degli elementi paesaggistici strutturali di carattere storico - testimoniale e naturalistico - ambientale;
- il coordinamento di azioni volte ad indagare e mitigare i fattori di rischio relativamente agli assetti geologici ed idrogeologici del territorio.

Le Sub unità di paesaggio delle foci fluviali (Sub □ unità 1.b), dei varchi a mare (sub - unità1.c), dei corsi fluviali (Sub □ unità 2.a, 2.b, 2.c, 2.d e 4.c), delle Rupi calcaree di Torriana, Montebello e Verucchio (Sub □ Unità 3.d), e del sistema collinare calcareo □ arenaceo della zona sud (Sub □ Unità 3.e) e della montagna del crinale appenninico (Sub □ unità 4.b) unitamente alle aree di rete natura 2000 e alle aree protette, rappresentano elementi portanti della rete ecologica provinciale di cui al successivo art. 1.5 e sono ambiti preferenziali per lo sviluppo di progetti di valorizzazione intercomunali e per la costruzione del sistema delle aree protette provinciale.

- 3.(D) Nella redazione dei propri strumenti generali di pianificazione i Comuni provvedono a meglio specificare le Sub-unità di paesaggio di cui alla Tavola C e i paesaggi identitari di cui alla tavola S.A. 4.1 del Quadro conoscitivo predisponendo specifiche norme di tutela e valorizzazione nel rispetto delle specificità già individuate nel Quadro conoscitivo □ Approfondimento n. 2 □ Sistema ambientale e nel Quaderno del Quadro Conoscitivo - Integrazione Alta Valmarecchia. In particolare i comuni integrano il quadro conoscitivo della pianificazione locale con uno studio di dettaglio degli elementi caratterizzanti il paesaggio, delle sue qualità e criticità al fine di definire azioni di pianificazione coerenti con le indicazioni contenute nella Convenzione europea del Paesaggio.

Articolo 1.5 Rete ecologica territoriale e strumenti di gestione ambientale

1. Il PTCP, al fine di preservare e incrementare le risorse naturalistiche e ambientali del territorio e di perseguire gli obiettivi di tutela a valorizzazione di cui all'art. 1.1, individua nella Tavola A gli elementi portanti della rete ecologica provinciale. Essa si configura come un sistema territoriale di nodi e corridoi di varia consistenza e rilevanza caratterizzati dalla reciproca integrazione e dall'ampia ramificazione territoriale al fine di accrescere la biodiversità del territorio e favorire i processi di riproduzione delle risorse faunistiche e vegetazionali. I principali areali di interesse naturalistico e ambientale e i principali ambiti fluviali interessati dal sistema

consolidato delle tutele costituiscono i nodi e i corridoi strategici della rete che si basa però anche sul potenziamento delle risorse naturali residue e sul rafforzamento delle dotazioni ambientali dei territori, periurbani e pedecollinari, dove l'antropizzazione esprime i suoi massimi effetti pervasivi sia come sfruttamento agricolo sia come espansione del sistema insediativo.

2. Le principali linee di azione per la promozione della rete ecologica a scala territoriale e locale sono:

- a) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o semi-naturali caratterizzati da specie autoctone e da buona funzionalità ecologica e rafforzare la funzione svolta dallo spazio agricolo anche come connettivo ecologico diffuso;
- b) promuovere in tutto il territorio l'interconnessione fra i principali spazi naturali e seminaturali, a costituire un sistema integrato di valenza non solo ecologica ma anche fruitiva, capace di accrescere le potenzialità di sviluppo sostenibile del territorio;
- c) potenziare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, prevedendone ogni forma di rinaturalizzazione compatibile con la sicurezza idraulica, e riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua.

3.(D) Il PTCP promuove sulla base dello schema portante fornito dalla Tavola A la realizzazione di progetti di dettaglio, da sviluppare anche a scala intercomunale e comunale, volti a definire gli elementi di fragilità e di discontinuità, le condizioni di trasformazione e le misure di intervento finalizzate alla conservazione degli habitat esistenti, alla creazione di nuovi habitat e alla deframmentazione dei corridoi e delle aree di collegamento ecologico con particolare riferimento alle criticità rilevabili in relazione al sistema insediativo e alle interferenze con il sistema infrastrutturale esistente e programmato.

4.(D) Per garantire l'attuazione della rete ecologica intesa come scenario ecosistemico nel quale i diversi elementi costitutivi assumono specifici ruoli funzionali il PTCP, coerentemente alle disposizioni di cui al comma 3 e con riferimento agli strumenti offerti dal quadro istituzionale e normativo vigente, individua:

a) Componenti istituzionali:

- Rete natura 2000 (SIC e ZPS) e aree protette. Il Piano individua nella Tavola A:
 - i SIC di □Torriana, Montebello e fiume Marecchia□e di Monte s. Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno;
 - i SIC □ZPS delle Rupi e Gessi della Valmarecchia, del Fiume Marecchia a Ponte Messa e dei Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio;
 - le aree protette vigenti rappresentate dal Parco del Sasso Simone e Simoncello, dalla Riserva Orientata di Onferno e dal Paesaggio Protetto del Torrente Conca.

Per i SIC e i SIC-ZPS la Provincia predispone, in coerenza alla legislazione regionale vigente, le misure di conservazione e per i siti non già ricompresi all'interno delle aree protette, anche i piani di gestione. Negli strumenti urbanistici e negli atti regolamentari i Comuni assumono, per le aree interessate dalla Rete Natura 2000, le disposizioni contenute nelle misure di conservazione e nei piani di gestione e ne tengono conto ai fini delle valutazioni di incidenza, ferma restando la prevalenza delle eventuali

prescrizioni in essi contenute ai sensi della direttiva regionale di cui alla DGR n. 1191/2007.

b) Componenti progettuali:

- Aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale. Il Piano individua le Aree di protezione naturalistica e ambientale (Aree PAN) in qualità di aree di collegamento ecologico funzionale di rilevanza regionale ai sensi della LR 6/05. Esse comprendono l'insieme delle emergenze naturalistiche collinari e montane e i principali ambiti fluviali della provincia e costituiscono ambiti privilegiati per la concertazione istituzionale finalizzata alla valorizzazione ambientale e alla definizione di progetti di fruizione a basso impatto ambientale a rete e di rilevanza territoriale. Al fine di garantire la trattazione unitaria e raccordata dei singoli ambiti territoriali, stabilire buone pratiche d'uso comuni e repertori di progetti compatibili e integrati sul territorio la Provincia promuove il coordinamento alle direttive regionali in corso di definizione ai sensi dell'art.7 della LR 6/2005 del Regolamento allegato al Quadro conoscitivo □ sistema ambientale, quale strumento di riferimento per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali.
- Aree di collegamento ecologico di rilevanza provinciale. Il Piano individua inoltre, ambiti di collegamento ecologico di carattere prettamente locale la cui salvaguardia e regolamentazione dovrà essere sviluppata dai Comuni nella redazione dei PSC in conformità agli obiettivi del presente articolo.
- Aree meritevoli di tutela. Il PTCP individua, prioritariamente nell'ambito delle Aree di protezione ambientale e naturalistica così come riportato nella Tavola A, le aree che per caratteristiche geomorfologiche, faunistiche, vegetazionali e funzionali sono meritevoli di specifica tutela e valorizzazione ai sensi delle categorie offerte dalla LR 6/05. Lo schema definito dal Piano si pone l'obiettivo di raggiungere la media regionale di territorio tutelato e costituisce scenario programmatico di riferimento al fine della precisa individuazione e perimetrazione delle proposte provinciali per la formazione del Programma regionale per il sistema delle aree protette previsto dalla LR 6/05 e relative linee guida.
- Direttrici da potenziare e Corridoio trasversale. La provincia promuove la realizzazione a livello intercomunale delle Direttrici da potenziare e del corridoio trasversale di media collina finalizzato alla salvaguardia dei valori ambientali e delle visuali paesaggistiche.

5. (D) I Comuni, sulla base dello schema fornito dal PTCP nella Tavola A, nella redazione degli strumenti urbanistici elaborano a scala di dettaglio la rete ecologica locale garantendo:

- la continuità degli elementi portanti della rete ecologica di rilevanza territoriale;
- la valorizzazione dei territori rurali in qualità di aree a connettività diffusa con particolare riferimento agli ambiti periurbani;
- il rafforzamento del sistema del verde urbano come sistema continuo e integrato di spazi di rigenerazione ambientale ad alta densità di vegetazione.

I Comuni provvedono inoltre all'assunzione di idonei atti regolamentari al fine garantire la tutela diffusa, anche in ambito urbano, della fauna (stanziale e migratrice) e della flora autoctona.

Articolo 1.6 Progetti di valorizzazione ambientale

- 1.(D) Il Piano promuove la realizzazione a livello locale e intercomunale di progetti di valorizzazione naturalistica-ambientale e storico-culturale con particolare riferimento all'ambito costiero, che rappresenta a sua volta elemento trasversale fondamentale del sistema ambientale provinciale, e ai seguenti ambiti progettuali:
- a) Varchi a mare . I varchi a mare costituiscono le uniche porzioni residue di territorio ineditato ricomprese nel tessuto edilizio molto denso della conurbazione costiera e rappresentano occasione unica per garantire l'attestazione al mare e all'arenile della rete ecologica provinciale. Sulla base degli approfondimenti condotti nel Quadro conoscitivo relativamente ai varchi a mare e agli ambiti di valore connettivo per la rete ecologica e fruitiva, il PTCP nella Tavola A opera una prima individuazione di massima e promuove la realizzazione di progetti specifici volti al recupero delle aree degradate, alla salvaguardia delle aree libere da edificazione, al potenziamento e alla valorizzazione delle connessioni, all'integrazione del sistema fruitivi costiero e alla rete di spazi interstiziali e rurali periurbani. I Comuni nella redazione degli strumenti urbanistici e nella specificazione della rete ecologica locale, devono comunque fare riferimento agli approfondimenti contenuti nel Quadro conoscitivo □ Sistema Ambientale del Piano.
 - b) Città delle colonie. La Provincia promuove l'elaborazione di programmi pubblici unitari nel rispetto delle disposizioni dettate in merito dal presente Piano nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - mantenimento degli spazi liberi di pertinenza delle colonie per favorire il collegamento alle aree di particolare interesse paesaggistico □ ambientale soprattutto in corrispondenza dei varchi a mare;
 - il mantenimento dei caratteri tipologici □ architettonici rilevanti e l'eliminazione delle superfetazioni;
 - limitazione degli interventi di impermeabilizzazione dei suoli, adottando adeguate soluzioni tecniche per le aree di sosta consentite.
- 2.(D) La Provincia sostiene la realizzazione di progetti di valorizzazione e protezione della flora e della fauna e di educazione ambientale anche con il coinvolgimento delle rappresentanze locali delle associazioni ambientaliste e culturali interessate. In particolare a tutela della specie ittica ormai in via di estinzione a livello regionale dello *Gasterosteus aculeatus* (Spinarello) la Provincia promuove uno specifico progetto di salvaguardia della residua popolazione rinvenuta nel fosso Calastra e del particolare habitat che lo ospita.
3. (D) la Provincia promuove la realizzazione di specifici progetti di valorizzazione dell'ambito montano ricadente nella Unità di Paesaggio dell'alta collina e della montagna con riferimento alle linee programmatiche fornite dalla Relazione □ Integrazione Alta Valmarecchia e la valorizzazione degli elementi distintivi e di pregio evidenziati nel Quaderno del Quadro Conoscitivo □ Integrazione Alta Valmarecchia.

TITOLO 2 - SALVAGUARDIA DEGLI AMBITI A PERICOLOSITÀ IDRAULICA

Articolo 2.1 Disposizioni generali

1. Il PTCP, anche in adeguamento alle disposizioni del Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino, individua e tutela il reticolo idrografico provinciale, principale e minore, e i territori di pertinenza fluviale al fine di ridurre il rischio idraulico e di salvaguardare e valorizzare le aree fluviali sia per gli aspetti di funzionalità idraulica sia per gli aspetti morfologici e di qualità paesaggistica e naturalistica - ambientale.
- 2.(D) I territori di cui al precedente comma rappresentano ambiti privilegiati per lo sviluppo di progetti di tutela e valorizzazione e di recupero della funzionalità fluviale nonché per l'applicazione di misure ed incentivi per il mantenimento dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua derivanti da fonti di finanziamento regionali, nazionali ed europee.
- 3.(P) Nel territorio di pertinenza fluviale di cui agli articoli 2.2, 2.3, 2.4 e nelle aree di ricarica idrogeologicamente connesse all'alveo di cui all'art. 3.3, nonché nelle aree del demanio idrico non sono ammesse nuove attività comportanti l'estrazione di materiale litoide e non ad eccezione delle fattispecie previste dell'art. 12 bis comma 2 del Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino.

Articolo 2.2 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Il Ptcp individua nella tavola D gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, con riferimento al reticolo idrografico principale e minore, quali porzioni di territorio interessate dal deflusso e dalla divagazione delle acque delimitate dal ciglio di sponda o, nel caso di tratti arginati con continuità, delimitate dalla parete interna del corpo arginale. Rientrano nell'alveo tutte le aree morfologicamente appartenenti al corso d'acqua in quanto sedimenti storicamente già interessati dal deflusso delle acque riattivabili o sedimenti attualmente interessabili dall'andamento pluricorsale del corso d'acqua e dalle sue naturali divagazioni.
- 1bis(D) I comuni nel recepimento della tavola D nell'ambito della predisposizione degli strumenti urbanistici riportano a scala di dettaglio l'esatta delimitazione degli alvei del reticolo idrografico minore assumendo i criteri identificativi definiti al precedente comma 1, secondo il criterio morfologico, o, nei casi in cui il criterio morfologico non sia utilizzabile, attraverso l'individuazione delle aree interessate da portate con tempi di ritorno 3/5 anni.
- 2.(P) Nelle aree di cui al comma 1, oltre alle disposizioni di cui al precedente articolo 2.1, valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) Non sono consentiti:
 - interventi edilizi, interventi di impermeabilizzazione e trasformazioni morfologiche di qualsiasi natura che non siano connessi a interventi idraulici predisposti dalle Autorità competenti;
 - le colture agricole e le attività zootecniche;
 - la dispersione dei reflui non adeguatamente trattati;
 - le discariche di qualunque tipo, gli impianti di trattamento e lo stoccaggio di rifiuti, gli impianti di trattamento delle acque reflue;
 - il deposito anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura;

- qualunque tipo di residenza permanente o temporanea (campi nomadi, campeggi).
 - b) Sono fatti salvi, previo parere vincolante dell'ente preposto al rilascio del nulla osta idraulico, i seguenti interventi, opere e attività qualora previsti dagli strumenti urbanistici generali:
 - interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o a nuove infrastrutture in attraversamento che non determinino rischio idraulico e con tracciato il più possibile ortogonale all'alveo;
 - mantenimento e potenziamento della portualità turistica esistente, attrezzature amovibili per la pesca e il ricovero di piccole imbarcazioni.
 - c) Per i manufatti edilizi presenti negli alvei sono consentiti solo interventi di demolizione senza ricostruzione. Sono fatti salvi i manufatti di rilevanza storica o testimoniale.
 - d) Gli interventi di tombinatura di tratti del reticolo idrografico minore sono vietati ad eccezione degli attraversamenti strettamente necessari a garantire l'accessibilità ad insediamenti esistenti non altrimenti raggiungibili. Eventuali interventi di interrimento e/o deviazione di tratti del reticolo idrografico minore sono consentiti esclusivamente se funzionali all'attuazione di previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente Piano e previo parere vincolante dell'Autorità Idraulica competente. Sono fatti salvi gli interventi da parte delle autorità idrauliche competenti finalizzati alla eliminazione o riduzione del rischio idraulico o comunque di rischi connessi alla tutela della pubblica incolumità.
- 3.(D) Gli alvei sono destinati al libero deflusso delle acque e al recepimento delle dinamiche evolutive del corso d'acqua e sono luogo dei naturali processi biotici dei corpi idrici (autodepurazione, mantenimento di specifici ecosistemi acquatici). La gestione degli alvei deve essere quindi finalizzata esclusivamente al mantenimento e al ripristino della funzionalità idraulica e della qualità ambientale e si attua attraverso:
- a) interventi manutentivi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle caratteristiche morfologiche e geometriche dell'alveo ottimali ai fini della funzionalità idraulica e/o del ripascimento costiero;
 - b) adeguamento delle infrastrutture di attraversamento che determinano rischio idraulico;
 - c) interventi di manutenzione e di costituzione e ripristino della vegetazione fluviale (da realizzare anche contestualmente agli interventi di messa in sicurezza idraulica) che consentano all'alveo di funzionare come corridoio ecologico;
 - d) interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati.

Tutti gli interventi di cui la presente comma devono essere realizzati secondo i criteri di bassa artificialità e d'ingegneria naturalistica e secondo le ulteriori disposizioni definite dalla direttiva approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca con deliberazione n. 3 del 30 novembre 2006.

Articolo 3.5 Aree di ricarica indiretta della falda - ARI e bacini imbriferi □ BI

- 1.(D) Al fine di salvaguardare la ricarica della falda e la relativa qualità delle acque, ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 3.2, all'interno delle aree di ricarica indiretta della falda e dei bacini imbriferi valgono le seguenti disposizioni:
- a) sono ammessi interventi di nuova urbanizzazione di norma in continuità al territorio urbanizzato esistente nel rispetto delle disposizioni relative al sistema insediativo e ambientale del presente Piano;
 - b) al fine di limitare il rischio idraulico derivante dallo smaltimento delle acque meteoriche operano le prescrizioni di cui al precedente articolo 2.5. Inoltre nelle Aree di ricarica indiretta (ARI) i Comuni, nella predisposizione degli strumenti urbanistici generali, a compensazione di eventuali nuove impermeabilizzazioni individuano le aree da destinare a ripascimento della falda per un'estensione di norma non inferiore a quella di nuova impermeabilizzazione, fermo restando l'obbligo di gestione delle acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 10.2 delle presenti norme;
 - c) nelle aree urbanizzate e nelle aree destinate alla urbanizzazione dagli strumenti urbanistici vigenti o che saranno destinate all'urbanizzazione, nonché nelle aree rurali con particolare riferimento ai nuclei sparsi valgono le disposizioni di cui al comma 6 del precedente articolo 3.3.

Articolo 3.6 Bacini imbriferi immediatamente a monte delle captazioni ad uso idropotabile (BI10)

1. Il piano individua nella tavola D i bacini imbriferi immediatamente a monte delle captazioni di acqua superficiale ad uso idropotabile di estensione pari a 10 km².
- 2.(P) Negli ambiti di cui al precedente comma 1 come perimetrati nella tavola D, valgono le seguenti prescrizioni :
 - a) Nelle aree destinate alla urbanizzazione dagli strumenti urbanistici vigenti o che saranno destinate all'urbanizzazione i Comuni indicano le attività consentite con divieto di quelle comportanti scarichi pericolosi.
 - b) Sono ammessi scarichi industriali solo se assimilati ai domestici.
 - c) Non sono ammessi scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane a servizio di agglomerati superiori a 200 a.e.
 - d) L'Autorità competente, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane, può imporre limiti più restrittivi e trattamenti più spinti rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Articolo 3.7 Aree di salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile e delle sorgenti

1. Nella apposita Tavola S.A.6 del Quadro conoscitivo del PTCP sono localizzati i pozzi ad uso idropotabile con le rispettive zone di tutela assoluta e zone di rispetto delimitate ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006.
- 2.(P) La zona di tutela assoluta deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio.
- 3.(P) Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;

Articolo 5.6 Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile

1. Il PTCP individua nella Tavola B le zone di cui al presente articolo che riguardano l'arenile nei tratti già compromessi da utilizzazioni turistico - balneari e le aree ad esso direttamente connesse prevalentemente inedificate o scarsamente edificate.
2. A specificazione ed integrazione delle finalità poste dall'Art. 1.3 le disposizioni del presente articolo perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) la riqualificazione ambientale della costa e la restituzione all'arenile degli spazi che gli sono propri;
 - b) il miglioramento dell'immagine turistica e della qualità ambientale, urbana ed architettonica della costa;
 - c) la conservazione di elementi naturali relitti nonché la loro ricostituzione e fruizione;
 - d) il trasferimento e distanziamento dalla battigia, l'accorpamento e la qualificazione architettonica dei volumi edilizi esistenti;
 - e) il riordino tipologico e distributivo delle strutture per la balneazione funzionali all'apparato ricettivo turistico anche attraverso il disimpegno della fascia retrostante dell'arenile da usi ed elementi incongrui.
- 3.(P) Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la nuova edificazione è ammessa solo nelle porzioni più arretrate delle aree connesse all'arenile ed esclusivamente come trasferimento di volumi dai varchi a mare e dalle aree incongrue rappresentate dalla zona ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela. In tali casi è ammesso un incremento del volume trasferito pari al 5% purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;
 - b) qualora il trasferimento si realizzi nell'ambito delle "Zone urbanizzate in ambito costiero" è ammesso un incremento di volume pari al 10% del volume trasferito purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dimesse. Qualora i trasferimenti di volumi, di cui alla lettera a) ed alla presente, riguardino edifici ricadenti in aree a rischio di erosione o aree particolarmente compromesse sotto il profilo paesaggistico-ambientale, l'incremento del volume trasferito riedificabile dovrà essere correlato all'ampiezza dell'area di arenile che viene recuperata con il trasferimento stesso. Dette previsioni devono inoltre essere oggetto di Piano urbanistico attuativo;
 - c) Gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione nonché di adeguamento ai requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in zona incongrua (così come definita al punto a), al fine del miglioramento della qualità architettonica e percettiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, adeguamento ai requisiti obbligatori di legge, ristrutturazione edilizia, accorpamento di due o più edifici purché lo stesso non comporti aumento del volume complessivo e a condizione che determini una visuale libera del fronte mare superiore alla somma delle visuali libere preesistenti;
 - d) Per gli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri, sanitari e di cura sono comunque ammessi interventi di miglioramento tecnologico e strutturale ai fini del miglioramento degli standards di servizio e dell'adeguamento alle normative di sicurezza e igienico sanitarie previste dalla legislazione

comunitaria, nazionale e regionale. Ciò non dovrà comunque comportare incrementi del numero dei posti letto;

- e) Nelle zone incongrue non devono essere previsti nuovi parcheggi né nuovi percorsi per mezzi motorizzati né a raso né interrati ed in genere interventi comportanti un aumento complessivo della impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere inoltre limitato il numero dei percorsi e incentivata la conversione in percorsi pedonali e ciclabili delle strade carrabili.
- 4.(D) Il riordino e la riqualificazione dei servizi e delle strutture per la balneazione e la vita di spiaggia si attua mediante la redazione degli strumenti urbanistici comunali -strutturali, operativi ed attuativi- preferibilmente riferiti all'intero ambito comunale e comunque ad ambiti sufficientemente estesi e significativi rispetto alle caratteristiche del tessuto urbano retrostante, che perseguono anche l'integrazione fra arenile, strutture per la mobilità litoranea e primo fronte costruito, nel rispetto degli obiettivi del presente articolo. In particolare deve essere perseguita:
- a) la riconoscibilità dei caratteri distintivi locali mediante adeguate tipologie di intervento;
 - b) la visuale libera della battigia e del mare dalla prima infrastruttura per la mobilità, carrabile e/o pedonale, parallela alla battigia stessa;
 - c) il riordino della spiaggia anche attraverso il disimpegno della fascia direttamente retrostante le strutture per la balneazione da usi ed elementi incongrui;
 - d) contenimento al massimo possibile delle altezze dei manufatti.
 - e) l'accorpamento dei manufatti esistenti destinati a servizi ed attività connesse alla balneazione ed alla vita di spiaggia, il loro distanziamento dalla battigia, la riduzione della superficie attualmente coperta di almeno il 10%;
 - f) l'utilizzo di una gamma di materiali ecologicamente e paesaggisticamente compatibili con una riqualificazione delle strutture per la balneazione e la vita di spiaggia, prevedendo legno e suoi derivati per tutte le pavimentazioni esterne e limitando l'uso di murature e c.a. alle sole costruzioni ammissibili e non altrimenti realizzabili;
 - g) la diversificazione e riqualificazione dell'offerta di attrezzature e servizi balneari e per la vita di spiaggia innovativi e di dimensione e capacità attrattiva finalizzati al servizio di ampie porzioni di arenile e delle aree ad esso connesse.

In assenza degli strumenti di cui al presente comma è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria delle strutture esistenti.

Nei tratti di arenile privi di strutture per la balneazione è possibile intervenire nel rispetto degli obiettivi e dei principi di cui alle precedenti lettere a) e b) attraverso gli strumenti di cui al presente comma, escludendo la realizzazione di nuove strutture e manufatti non amovibili.

Qualora in corrispondenza degli edifici delle città delle colonie marine la spiaggia fosse interessata da fenomeni di forte erosione, deve essere favorito l'utilizzo delle aree di pertinenza degli edifici come arenile e degli edifici stessi come contenitori per servizi e strutture complementari alla balneazione.

- 5.(D) Nelle zone di cui al presente articolo non devono essere previsti nuovi complessi turistici all'aperto. Per i complessi esistenti deve essere perseguita la massima compatibilizzazione attraverso interventi che limitino l'impermeabilizzazione del suolo e prevedano il massimo distanziamento dalla battigia delle attrezzature di

base e dei servizi. Deve essere favorito ed incentivato il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree dei varchi a mare e previsto il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza degli sbocchi a mare dei corsi d'acqua.

Articolo 5.7 Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica.

1. Il PTCP individua nella Tavola B le zone urbanizzate in ambito costiero quali aree caratterizzate da un'elevata densità edificatoria con prevalenza di strutture non connesse alla residenza stabile e da un'insufficiente dotazione di standard urbani collegabili alle attività di fruizione turistica, nonché ambiti di qualificazione dell'immagine turistica quali aree di frangia contigue alle precedenti.
2. Conformemente a quanto stabilito dall'Art. 1.3 le trasformazioni consentite nelle zone di cui al presente articolo devono garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) riduzione della occupazione delle aree;
 - b) valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici per la qualificazione del tessuto edificato esistente e per un globale miglioramento della qualità urbana;
 - c) diversificazione degli usi e delle funzioni;
 - d) realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della LR 20/2000;
 - e) realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuità con le aree di pertinenza dell'arenile e con il sistema ambientale di penetrazione con l'entroterra.
- 3.(D) Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma valgono le seguenti direttive:
 - a) nelle aree di cui al presente articolo è da incentivare l'accorpamento degli edifici a destinazione ricettiva-turistica finalizzato al recupero ed incremento di spazi comuni di soggiorno all'aperto, verde privato, servizi di pubblico interesse e/o pubblici all'interno di progetti di riqualificazione del tessuto urbano. I Comuni potranno prevedere un incremento del volume esistente comunque non superiore al 20%, ponderato da cinque criteri valutativi:
 - condizioni urbane di fatto;
 - grado di riqualificazione richiesto all'intervento privato;
 - relazione inversa alla densità edilizia esistente;
 - relazione diretta alla dimensione dell'area oggetto dell'intervento.
 - grado di coordinamento e rapporto con progetti e programmi di arredo urbano e miglioramento della mobilità.
 - b) Le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità di superficie inferiore a 8.000 mq possono essere destinate a:
 - zone prevalentemente alberate ed allestite a verde, con attrezzature per attività per il tempo libero;
 - dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/2000, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni rivolte all'utenza turistica e con limitate esigenze edificatorie.

- c) Nelle aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità di superficie superiore a 8.000 mq sono consentiti interventi di nuova edificazione. La superficie complessivamente investita dagli interventi non potrà essere comunque superiore al 40% dell'intera area destinando la rimanente superficie alla realizzazione di dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della LR 20/2000, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni con limitate esigenze edificatorie. Il Comune potrà consentire l'utilizzo del sottosuolo dell'area destinata a dotazioni territoriali per interventi di iniziativa privata purchè convenzionati e volti ad ampliare o articolare l'offerta dei servizi assicurati alla generalità dei cittadini in riferimento a quanto disposto all'Art. A-6 LR 20/2000.
- d) Nelle aree individuate nella Tavola B come "ambiti di qualificazione dell'immagine turistica" sono consentiti interventi di nuova edificazione purchè ricompresi in programmi generali di riqualificazione riferiti a sezioni territoriali strategiche, localizzate in punti di discontinuità dell'edificato costiero all'attestamento del "sistema verde principale di interesse naturalistico e paesistico" che consistono nei "varchi a mare" e nelle "città delle colonie". Tali programmi definiscono le aree da sottoporre a progettazione unitaria stabilendo le modalità di intervento relativamente all'assetto ambientale, insediativo e relazionale ed assumono anche il valore dei programmi di cui al comma 8 dell'articolo 5.10. Le previsioni urbanistiche di nuova edificazione rispettano i limiti e le disposizioni dei cui alla precedente lettera c) e sono preferibilmente attuate applicando la perequazione urbanistica all'ambito del programma, anche in riferimento all'art.7 LR 20/2000.
- e) I programmi di cui alla precedente lettera d) e i relativi interventi devono essere elaborati in accordo fra la Provincia ed i Comuni interessati, possono essere promossi dalla Provincia, per le sezioni territoriali di carattere intercomunale, e sono subordinati ad un Accordo territoriale (art.15 LR 20/2000) col quale la Provincia garantisce l'obiettivo della continuità tra il sistema verde trasversale e l'arenile e la valorizzazione del centro urbano costiero attraverso la ridefinizione funzionale e morfologica delle frange e dei margini urbani in continuità con il sistema ambientale
- f) Per l'edificazione esistente sono ammessi gli interventi definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 5.8 Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane

1. Il PTCP individua con appositi simboli grafici nella Tavola B gli "Insediamenti urbani storici e le strutture storiche non urbane". Tale individuazione costituisce un primo inventario di elementi del sistema insediativo storico del territorio provinciale. Per le località individuate valgono le disposizioni di cui ai successivi commi.
- 2.(D) I Comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, dettando una specifica disciplina in conformità alle disposizioni del Capo A-II della legge regionale n. 20/2000.
- 3.(D) I Comuni nel cui ambito ricadono località indicate nelle tavole di cui al primo comma, ove non le abbiano già individuate, definendone l'esatta perimetrazione, nei propri strumenti urbanistici, provvedono ad approfondire lo studio del proprio territorio, assumendo le indicazioni fornite dalla predetta cartografia, al fine di verificare la sussistenza degli insediamenti urbani storici, ovvero delle strutture insediative storiche non urbane, ivi indicate, e procedendo, coerentemente a dette

Articolo 5.10 Colonie marine

1. Il PTCP individua nella Tavola B e C le colonie marine presenti sul territorio provinciale con le rispettive aree di pertinenza e i perimetri dei sottoelencati ambiti territoriali caratterizzati da una rilevante concentrazione di edifici di colonie marine denominati "città delle colonie"
 - a) Misano;
 - b) Riccione Sud;
 - c) Marano;
 - d) Bellaria-Igea Marina.
- 2.(D) Gli obiettivi da perseguire mediante gli interventi sulle colonie e sulle città delle colonie sono rivolti a:
 - a) conservare le testimonianze storico-architettoniche, con riferimento agli edifici di maggior pregio;
 - b) consolidare, riqualificare e ripristinare i varchi a mare e l'arenile;
 - c) favorire e valorizzare la fruizione compatibile degli edifici e delle aree di pertinenza per dotare di servizi e qualità turistico-abitativa l'attuale conurbazione costiera.
3. Le colonie marine sono classificate in:
 - A) colonie marine di interesse storico-testimoniale suddivise in:
 - A.1) di complessivo pregio architettonico;
 - A.2) di limitato pregio architettonico.
 - B) colonie marine prive di interesse storico-testimoniale.
- 4.(D) Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio architettonico (tipo A1) ricadenti nella Provincia di Rimini e individuati nella Tavola B sono i seguenti:
 1. Ferrovieri Opafs, Bellaria;
 2. Soresinese, Rimini;
 3. Comasco-de Orchi, Rimini;
 4. Murri, Rimini;
 5. Patronato scolastico, Rimini;
 6. Forlivese, Rimini;
 7. Novarese, Rimini;
 8. Bolognese, Rimini;
 9. Reggiana, Riccione;
 10. Burgo, Riccione;
 11. Le navi, Cattolica;
 12. Ferrarese, Cattolica;

Gli interventi ammessi, per gli edifici di cui al presente comma devono essere coerenti con i criteri e i metodi del restauro finalizzati a mantenere l'integrità materiale, ad assicurare la tutela e conservazione dei valori culturali e la complessiva funzionalità dell'edificio, nonché a garantire il suo miglioramento

strutturale in riferimento alle norme sismiche.

5.(D) Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di limitato pregio architettonico (tipo A2) ricadenti nella Provincia di Rimini e individuati nella Tavola B sono i seguenti:

1. Villaggio Ragazzi Bresciana, Rimini;
2. Enel, Rimini;
3. Villa Margherita Rimini ;
4. Opafs Ferrovieri, Riccione;
5. Adriatica Soliera-Carpi, Riccione;
6. Primavera, Riccione;
7. Bertazzoni, Riccione;
8. Fusco, Misano;

Per gli edifici delle colonie di cui al presente comma il progetto deve individuare gli elementi architettonici di pregio che devono essere conservati, attraverso il loro restauro, in rapporto spaziale e volumetrico coerente con l'assetto originario dell'edificio.

6.(D) Gli strumenti di pianificazione comunale precisano le modalità di intervento sugli edifici e le aree di pertinenza delle colonie marine di complessivo e di limitato pregio architettonico di cui ai precedenti commi 4 e 5, con riferimento alle specifiche caratteristiche degli immobili ubicati nel proprio territorio nel rispetto delle seguenti direttive:

- a) il progetto ed il conseguente intervento dovranno riguardare sia l'edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione unitaria;
- b) dovrà essere assicurata la conservazione o il ripristino di tutti gli elementi architettonici, sia esterni che interni, che abbiano valore storico, artistico, o documentario.

Fino all'approvazione di tali strumenti comunali sugli edifici delle colonie marine di complessivo e di limitato pregio architettonico sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sui progetti relativi alle suddette colonie marine deve essere acquisito il parere della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici nei casi previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio DLgs n.42/2004 smi.

7.(D) Sono compatibili con le caratteristiche degli edifici di cui ai tipi A1 e A2 le utilizzazioni per:

- a) Attività ricettive a gestione unitaria: turistiche, specialistiche, residenze collettive quali collegi, studentati, residenze protette;
- b) Strutture culturali, per l'istruzione e per il tempo libero, comprensive di ogni attrezzatura complementare, di servizio e di supporto;
- c) Attività di servizio, terziarie e commerciali finalizzate alla qualificazione e diversificazione dell'offerta turistica ed alla riqualificazione dell'ambiente urbano.

8.(D) Le trasformazioni nelle aree di pertinenza degli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato pregio architettonico, sono prioritariamente rivolte alla conservazione e/o ripristino, in quanto tali aree costituiscono elemento connotante ed inscindibile dalle

preesistenze edilizie. Nel rispetto di tale principio generale e nell'ambito di una progettazione unitaria comprendente l'edificio e l'intera area di pertinenza, così come storicamente documentata ed individuata, in tali aree sono ammessi interventi aventi un carattere accessorio e di integrazione funzionale rispetto alla destinazione d'uso principale dell'edificio. La progettazione unitaria deve assicurare l'eliminazione dei manufatti esistenti incongrui. Ove non sia possibile, per le caratteristiche delle colonie, recuperare le volumetrie nell'area di pertinenza, le stesse potranno essere trasferite in altra area nel rispetto delle disposizioni di zona.

Sono consentiti, fermo restando la non alterazione del deflusso complessivo delle acque meteoriche nel sottosuolo:

- a) percorsi per mezzi motorizzati nella misura strettamente indispensabile a servire gli esistenti edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale, con tracciati che evitino al massimo del possibile di interessare arenili;
- b) parcheggi, anche interrati, per veicoli, nel rispetto delle vigenti disposizioni in relazione alla specifica utilizzazione proposta per l'edificio e che non sia possibile reperire mediante diverse soluzioni o mediante diverse ubicazioni. In ogni caso i parcheggi interrati non devono mai interessare arenili o apparati dunosi esistenti o ricostituibili;
- c) elementi di arredo, amovibili e/o precari.

9.(D) Negli ambiti denominati "città delle colonie" e perimetrati con l'apposito segno grafico nelle Tavole B e C, ogni trasformazione, fisica e/o funzionale è subordinata alla formazione di programmi unitari di qualificazione e/o di diversificazione dell'offerta turistica, anche attraverso il recupero dell'identità e della riconoscibilità locale. Tali programmi devono perseguire la generale finalità del ripristino della conformazione naturale delle aree comprese nei perimetri degli ambiti, con particolare riferimento per quelle prossimali alla battigia, e/o interessanti arenili od apparati dunosi o boschivi esistenti o ricostituibili. I programmi di cui al presente comma sono ricompresi in quelli di cui all'art.5.7 comma 3 quando la "città delle colonie" è parte dell'ambito di tali Programmi generali. Tali previsioni saranno attuate a seguito dell'aggiornamento della Valsat e della verifica di conformità alle linee guida Gizc.

Nelle aree ricomprese nel perimetro della "città delle colonie" di Bellaria Igea-Marina gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere, in relazione a documentate esigenze di riqualificazione di parti urbanizzate e compromesse nei loro valori ambientali di dette aree, limitate quote di nuova edificazione finalizzate alla riqualificazione del sistema costiero ed alla effettiva attuazione del programma della città delle colonie interessata, anche applicando la perequazione urbanistica di cui all'art 7 della LR 20/2000.

10.(D) I programmi di cui al precedente comma definiscono: l'assetto generale dell'area tenendo conto dell'inserimento nel contesto in termini di accessibilità, servizi e aspetti paesaggistico-ambientali; gli edifici delle colonie marine e delle rispettive aree di pertinenza, nonché di eventuali ulteriori aree ed edifici ricadenti all'interno delle città delle colonie, oggetto di intervento; gli strumenti attuativi prescelti per l'attuazione del programma; i soggetti pubblici e/o privati che partecipano al programma ed i reciproci impegni.

Per gli edifici, che non siano colonie di tipo A1 e A2, originariamente compresi nel perimetro delle città delle colonie ma non ricomprese nel programma valgono le previsioni degli strumenti urbanistici comunali in conformità a quanto disposto dalla normativa di zona del presente Piano.

- 11.(D) Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 9 e nella redazione dei programmi unitari di cui al precedente comma 10, le colonie marine prive di interesse storico-testimoniale e gli eventuali altri edifici non classificati come colonie e facenti parte del programma possono essere oggetto di:
- a) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione;
 - b) accorpamento in loco di 2 o più edifici all'interno del sedime originario senza incremento del volume complessivo;
 - c) demolizione e trasferimento del volume all'esterno delle zone di cui all'art.5.6, con incremento del volume demolito del 15%;
 - d) demolizione e trasferimento del volume all'interno delle zone di cui all'art.5.6, escluse le aree incongrue ricomprese fra la battigia e la prima strada parallela al mare, con un incremento del volume demolito del 5%;
- 12.(D) Prima dell'approvazione definitiva da parte del Comune il Programma è inviato alla Provincia per un parere sugli aspetti ed argomenti di rilevanza sovracomunale.
- 13.(D) In assenza dei programmi di cui ai precedenti commi 8 e 9 non è consentita alcuna trasformazione, fisica e/o funzionale, degli edifici classificati come colonie, che non siano classificate di tipo A1 e A2, ad eccezione della manutenzione ordinaria e della demolizione senza ricostruzione.
- 14.(D) Gli strumenti programmatici relativi agli ambiti di cui al presente articolo possono prevedere motivate rettifiche dei perimetri di tali ambiti, sia per portarli a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore, sia per includervi ulteriori immobili ove ciò consenta di meglio perseguire le finalità e gli obiettivi di cui al precedente comma 9.
- 15.(D) Gli edifici delle colonie marine prive di interesse storico-testimoniale e le rispettive aree di pertinenza, non ricadenti nei perimetri delle città delle colonie, individuate nella Tavola C, sono disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente Piano per il sistema e per le zone entro cui ricadono ed utilizzate prioritariamente per migliorare la qualità urbanistica ed ambientale dell'area costiera. Deve essere favorita la demolizione senza ricostruzione in loco degli edifici insistenti in aree incongrue ricomprese fra la battigia e la prima strada ad essa parallela e ricadenti nei varchi a mare così come individuati nella Tavola A.

Articolo 5.11 - Zone gravate da usi civici

1. Le aree gravate da usi civici sono zone sottoposte a speciali regimi giuridici di antico diritto soggetti a vincolo paesaggistico in ragione del particolare interesse storico-testimoniale.
2. (D) I Comuni interessati nel tempo dall'esistenza di usi civici, devono verificare l'attuale sussistenza di tali regimi giuridici sul proprio territorio e individuarne nel PSC la perimetrazione con riferimento alla documentazione atta a dimostrare le verifiche effettuate.
3. (D) Il PSC approfondisce la conoscenza della caratterizzazione paesaggistica e dell'organizzazione territoriale storica delle aree gravate da usi civici e sottopone tali aree a specifica disciplina nel rispetto delle seguenti disposizioni, oltre che di eventuali condizioni e limiti derivanti da altre tutele del presente Piano sulle stesse aree:
 - a) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli eventuali elementi di organizzazione storica e di caratterizzazione paesaggistica;
 - b) gli eventuali interventi di nuovi manufatti devono essere coerenti con i caratteri

- paesaggistici del contesto e di norma costituire unità accorpate con l'edificazione preesistente;
- c) qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione provinciali, regionali o nazionali, e deve essere complessivamente coerente con i caratteri del paesaggio;
- d) la valorizzazione dell'interesse storico-testimoniale delle zone gravate da usi civici può essere attuata con l'individuazione di forme di fruizione tematica compatibili con i diritti derivati da tali regimi giuridici.

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE

Articolo 6.1 Pianificazione di settore in materia di attività estrattive

- 1.(D) La Provincia elabora il Piano di settore denominato "Piano infraregionale delle attività estrattive" (PIAE) ai sensi della LR 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni, nonché dell'art. 146 della LR 21 aprile 1999, n.3 e successive modificazioni comunque nel rispetto dell'art. 35 del Ptpv vigente. Il PIAE disciplina le attività estrattive nel territorio provinciale salvo che nelle aree del demanio fluviale e lacuale nonché in quelle definite ed individuate come "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" ai sensi del precedente articolo 2.2. L'estrazione di materiali inerti nelle suddette aree non di competenza del PIAE è disciplinata dall'art. 2 della LR 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, conseguentemente, dai Piani di Bacino per l'assetto idrogeologico redatti dalle Autorità di Bacino.
2. Il PIAE è elaborato dalla Provincia nel rispetto degli obiettivi generali ed indirizzi espressi nella Relazione generale del PTCP ed in particolare dovrà:
- a) tener conto dell'individuazione delle aree non idonee e delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di attività estrattive riportata negli schemi allegati al Quadro Conoscitivo- Approfondimenti n. 2, Cap. "Pericolosità geomorfologica, Rischio sismico e Attività estrattive";
 - b) promuovere politiche e azioni volte a incrementare l'utilizzo di materiali alternativi e di recupero;
 - c) la VALSAT del PIAE dovrà, in particolare, verificare le condizioni per la permanenza delle aree di frantoio (lavorazione e stoccaggio degli inerti provenienti da altri siti) al fine di agevolare il recupero dei sistemi naturali degli ambiti perfluviali.
- 3 (D) Per i Comuni dell'Alta Valmarecchia, fermo restando quanto previsto dall'art. 35 del PTPR, è fatta salva la pianificazione di settore vigente alla data di adozione della Variante al Ptcp 2007 (31/07/2012).

Articolo 6.2 Pianificazione di settore in materia di gestione dei rifiuti

- 1.(D) La Provincia elabora il Piano di settore denominato "Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti" (PPGR) ai sensi dell'art. 128 della LR 21 aprile 1999, n.3 e successive modificazioni nonché della LR 12 luglio 1994, n.27 e successive modificazioni.
2. Il PPGR è elaborato dalla Provincia nel rispetto degli obiettivi generali ed indirizzi espressi nella Relazione generale del PTCP.

- 3.(P) Il PTCP individua nella Tavola E l'insieme delle seguenti aree nelle quali è vietata la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali:
- a) le seguenti aree tutelate dal PTCP individuate nella Tavola B:
 - Sistema forestale e boschivo (Articolo 5.1);
 - Zone di tutela naturalistica (Articolo 5.2);
 - Zone di tutela agronaturalistica (Articolo 5.2 b)
 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Articolo 2.2);
 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Articolo 5.3) per la sola parte esterna all'Unità di paesaggio 3 della collina;
 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d'acqua (Articolo 5.4);
 - Zone di interesse storico-archeologico (Articolo 5.5);
 - Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile (Articolo 5.6);
 - b) le aree ricomprese nelle seguenti unità e sub-unità di paesaggio individuate nella Tavola C del presente Piano:
 - l'area della Sub-unità di paesaggio 3.e del "sistema collinare calcareo-arenaceo della zona sud";
 - la parte della Sub-unità di paesaggio 2.g della pianura alluvionale-costiera intermedia e dei colli ricompresa nella Unità di paesaggio 3 della collina;
 - c) le aree ricomprese nei seguenti ambiti rurali individuati nella Tavola A del presente Piano:
 - ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (Articolo 9.8);
 - ambiti agricoli periurbani (Articolo 9.9);
 - d) le seguenti tipologie di aree di tutela dei dissesti e delle acque superficiali e sotterranee come individuate nella Tavola D e D/a in applicazione del Piano di Tutela delle Acque e del Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino:
 - le aree soggette a movimenti franosi attivi e quiescenti o interessate da calanchi, come individuate nella Tavola D (Articolo 4.1);
 - aree esondabili (Articolo 2.3);
 - aree di ricarica idrogeologicamente connesse all'alveo-ARA (Articolo 3.3);
 - aree di alimentazione delle sorgenti-AS (Articolo 3.4)
 - e) le seguenti aree di cui all'art. 94 del DLgs 152/2006 e s.m.i, in via provvisoria come individuate nel PTCP secondo il criterio geometrico, e da perimetrare in via definitiva negli strumenti urbanistici comunali secondo le disposizioni di cui al precedente Articolo 3.7 :
 - zone di tutela assoluta delle captazioni e derivazioni;
 - zone di rispetto delle captazioni e derivazioni;
 - zone di rispetto delle sorgenti e delle emergenze naturali della falda;
 - f) le seguenti aree soggette a disposizioni di protezione sovraordinati, una volta istituite:
 - Aree naturali protette ai sensi della LR 6/2005 s.m.i.;

- Aree di notevole interesse pubblico ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- 4.(P) Il PTCP, inoltre, individua nella Tavola E l'insieme delle seguenti aree nelle quali è vietata esclusivamente la realizzazione di impianti di smaltimento finale (discariche e inceneritori) di rifiuti urbani e/o speciali:
- Zone urbanizzate di ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica (Articolo 5.7);
 - Poli funzionali (Articolo 8.1) e aree produttive (Articoli 8.3 e 8.4);
 - Zone SIC e ZPS;
 - Aree urbanizzate o destinate ad essere urbanizzate per funzioni prevalentemente residenziali ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti (centri storici, ambiti urbani consolidati, ambiti da riqualificare, ambiti per nuovi insediamenti).
 - aree di ricarica diretta delle falde-ARD (Articolo 3.4) con le ulteriori limitazioni riferite agli impianti di trattamento e stoccaggio di cui all'art. 3.2 comma 2 .
- 4bis.(P) Nelle aree ARI (art.3.5) e nelle aree delimitanti le Rocce magazzino RM e le zone di riserva ZR sono ammesse discariche limitatamente ai rifiuti non pericolosi subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale
- 5.(P) Gli impianti esistenti che svolgono attività di gestione dei rifiuti e che ricadono nelle aree di cui agli articoli 3.4, 5.4, 5.5, 5.6, 9.8, 9.9 e nelle aree individuate al precedente punto 3 b), possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione, che non comportino comunque aumento di superficie utile, nonché di interventi di adeguamento alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente o finalizzati ad incentivare il recupero dei rifiuti.
- 6.(P) Gli impianti esistenti che svolgono attività di gestione dei rifiuti che ricadono nelle aree di cui agli articoli 3.3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.2 b e nelle aree di cui al Titolo 2, possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che non comportino comunque aumento di superficie utile, di adeguamento alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente o finalizzati ad incentivare il recupero dei rifiuti.
- 7.(P) Negli impianti esistenti per lo smaltimento dei reflui sono consentiti, nei limiti previsti dalle normative vigenti, anche interventi per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti.
- 8.(D) Il PPGR dovrà garantire il rispetto dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 228/01.

Articolo 6.3 Pianificazione di settore in materia di localizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva

- 1.(D) La Provincia elabora il Piano di settore denominato "Piano Provinciale di Localizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva" (PLERT) ai sensi della LR 31 ottobre 2000, n.30 e successive modificazioni.
2. Il PLERT è elaborato dalla Provincia nel rispetto degli obiettivi generali ed indirizzi espressi nella Relazione generale del PTCP ed in particolare perseguendo